



**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL
DISTRETTO CERAMICO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Convenzione

TRA

1) il Comune di FIORANO MODENESE (C.F. 84001590367), rappresentato dal Sindaco Francesco TOSI, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Ciro Menotti n. 1, Fiorano Modenese, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 98 in data 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

2) il Comune di FORMIGINE (C.F. 00603990367), rappresentato dal Sindaco Maria COSTI, domiciliata per la carica presso la sede municipale via Unità d'Italia n.26, Formigine, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 89 in data 11/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

3) il Comune di FRASSINORO (C.F. 00792780363), rappresentato dal Sindaco Elio PIERAZZI, domiciliato per la carica presso la sede municipale piazza Miani n.16, Frassinoro, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 53 in data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

4) il Comune di MARANELLO (C.F. 00262700362), rappresentato dal Sindaco

Massimiliano MORINI, domiciliato per la carica presso la sede municipale piazza Libertà n. 33, Maranello, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 72 in data 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

5) il Comune di MONTEFIORINO (C.F. 00495090367), rappresentato dal Sindaco Antonella GUALMINI, domiciliata per la carica presso la sede municipale Via Rocca n. 1, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 41 in data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

6) il Comune di PALAGANO (C.F. 00415030360), rappresentato dal Sindaco Fabio BRAGLIA, domiciliato per la carica presso la sede municipale via 23 Dicembre n. 74, PALAGANO, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 43 in data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

7) il Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (C.F. 84002010365), rappresentato dal Sindaco Valter CANALI, domiciliato per la carica presso la sede municipale via M. Allegretti n. 216, PRIGNANO SULLA SECCHIA, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 63 in data 13/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

8) il Comune di SASSUOLO (C.F. 00235880366), rappresentato dal Sindaco Claudio PISTONI, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Fenuzzi n. 5, SASSUOLO, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 101 in data 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

E

l'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (C.F.: 93034060363) rappresentato dal Presidente Massimiliano MORINI, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente Via Adda n. 50, SASSUOLO, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 25 in data 17/12/2014, esecutiva ai sensi di

legge;

PREMESSO CHE

a) la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2, prevede che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisca, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

b) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;

c) l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al Testo Unico sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;

d) la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" ed in particolare l'art. 6, prevede che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile siano di competenza del Comune, il quale deve stabilire l'organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata;

e) l'art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, prevede che "qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione

civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992”;

f) la Regione Emilia Romagna promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle varie forme associative i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

g) con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 31.03.2014 è stata approvata la fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano) nell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo) con decorrenza 01 Maggio 2014, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, risultanti dalla fusione delle due Unioni;

h) i suddetti atti sono stati approvati dai Consigli comunali di tutti i comuni aderenti nonché dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;

i) il sopracitato Atto Costitutivo tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano, nonché le Unioni dei Comuni del distretto ceramico e dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia è stato stipulato in data 16.04.2014 repertorio n. 56;

l) l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede tra i compiti istituzionali dell'Unione dei Comuni la gestione associata di servizi e funzioni comunali;

m) la Regione Emilia Romagna, con legge n. 10 del 30 giugno 2008, emanata in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ha dettato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative nel rispetto del principio di non sovrapposizione degli enti, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni;

n) la Legge Regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", prevede tra l'altro che i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale siano tenuti ad esercitare in forma associata i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e) (attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi), g) ed i) del D.L. n. 78/2010, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 4/2010;

o) la deliberazione di G.R. n. 286 del 18 marzo 2013, ai sensi della L.R. n. 21/2012, individua gli ambiti intercomunali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali e, tra gli altri, l'AMBITO SASSOLESE costituito dai Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Frassinoro, Palagano e Montefiorino, definito in coincidenza col distretto sociosanitario ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 21/2012 e coincidente con i comuni aderenti all'Unione;

p) la presente convenzione è stata approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli Comunali di tutti i comuni aderenti;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "Servizio Associato di Protezione Civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa e per la programmazione e pianificazione delle azioni da attuare al fine di fronteggiare le emergenze nelle quali si debba attivare la protezione civile, nonché per il coordinamento dei primi soccorsi nel territorio dell'Unione dei comuni del Distretto Ceramico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla L.R. n. 1/2005.

2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per brevità chiamata Unione, l'approvazione dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile ed il coordinamento per la redazione del Piano intercomunale e relativa approvazione. A tale fine l'Unione è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche.

Funzioni e attività dei Comuni

3. I Comuni citati si impegnano a :

- a) raccogliere e trasmettere all'Unione i dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali e del piano intercomunale;
- b) collaborare con l'Unione, tramite le rispettive strutture organizzative e tecniche competenti, per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione dei Comuni;
- c) nominare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani, il quale curi in particolare:
 - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento, l'aggiornamento e la diffusione dei contenuti dei piani comunali;

- la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione atte ad informare la cittadinanza sui possibili rischi presenti sul territorio e sui corretti comportamenti da adottare in occasione di situazioni emergenziali, nonché a coinvolgere nuovi volontari di Protezione civile;
- la collaborazione per l'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Funzioni e attività dell'Unione

4. L'Unione dei Comuni si impegna, avvalendosi altresì del supporto tecnico dell'U.O. Protezione civile della Provincia facente parte dell'area "Sicurezza del territorio e supporto tecnico ai comuni", a:

- a) fornire supporto e assistenza finalizzati all'aggiornamento, alla redazione e all'approvazione dei Piani comunali e del Piano intercomunale di Protezione Civile, coordinando in particolare le attività inerenti il Piano intercomunale;
- b) svolgere il necessario coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Modena, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile;
- c) collaborare con i Comuni nel caso di attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed eventualmente del C.O.M. (Centro Operativo Misto) nella pianificazione e gestione operativa delle emergenze;
- d) costituire, se necessario, un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche nelle fasi di emergenza;
- e) eventuale istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;

- f) progettare e realizzare eventuali interventi finalizzati al miglioramento della capacità di risposta operativa alle emergenze (ad esempio studi di fattibilità per la realizzazione di strutture logistiche intercomunali);
- g) collaborare con i comuni nella progettazione di interventi di protezione civile a livello comunale;
- h) gestire attività finalizzate alla valorizzazione dei gruppi e/o associazioni di volontariato di protezione civile, presenti sul territorio con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative;
- i) promuovere attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione della cittadinanza, a partire dalle scuole e dalle strutture collettive, attraverso la diffusione di informazioni relative ai rischi presenti sul territorio, alle metodologie di intervento e ai corretti comportamenti da adottare in caso di eventi calamitosi, favorendo anche il coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare volontari di protezione civile;
- l) eventuale acquisto e relativa manutenzione di equipaggiamenti, dotazioni e attrezzature, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- m) coordinare esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Comitato Tecnico

5. Al di fuori dei periodi di emergenza, è istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione e dal responsabile della gestione associata, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico

saranno coordinati dall'Unione, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro. Al comitato tecnico possono partecipare i coordinatori dei gruppi comunali volontari di protezione civile e i referenti di altre associazioni di volontariato.

E' invitata al comitato tecnico, se ritenuta necessaria, l'U.O. Protezione civile della Provincia al fine di raccordare le attività svolte dall'Unione con quelle degli altri territori provinciali, con la Regione e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

6. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione con la collaborazione dell'U.O protezione civile dell'Amministrazione provinciale fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.

7. Per l'organizzazione del sistema si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile.

8. I Comuni valuteranno in sede di pianificazione l'ubicazione del centro o dei centri decisionali di protezione civile, denominati C.O.M. (Centri Operativi Misti), che si rendesse eventualmente necessario attivare, a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento di Protezione Civile, in caso di emergenze diffuse, salvo diverse disposizioni a seconda dell'evento in atto a cui si riferiscono.

9. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C. (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da

ciascun Comune.

10. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene dalla data di sottoscrizione.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 5 e 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione.

Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per

corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. In fase di avvio la dotazione organica e l'organigramma sono definiti dalla Giunta dell'Unione in conformità agli indirizzi forniti dalle Giunte Comunali.

7. L'Unione si avvale anche della collaborazione tecnica del personale dell'U.O di protezione civile dell'Amministrazione provinciale di Marzaglia in virtù della convenzione stipulata con la Provincia da tutti i comuni dell'Unione ed in particolare in considerazione dell'attività dell'area di cui tale unità provinciale fa parte denominata appunto "Area sicurezza del territorio e supporto tecnico ai comuni".

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE RAPPORTI FINANZIARI

1. La gestione finanziaria del servizio avviene attraverso un budget di previsione annuale e pluriennale predisposto dal Responsabile della gestione associata, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione, con il supporto dell'Ufficio Unico di Coordinamento. Il budget è corredato di un piano dettagliato di attività del servizio contenente le indicazioni di carattere operativo e finanziario e comprensivo

della proposta di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia. Eventuali contributi concessi alla Unione in base alla legge regionale 10/2008 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata.

2. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 31 ottobre, ad approvare e a comunicare ai comuni la proposta di budget del servizio unitamente al piano dettagliato di attività. Ciascun comune si impegna ad approvare il budget previsionale del servizio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel quale dovrà essere iscritta la quota a carico dei rispettivi bilanci quale trasferimento per la copertura del costo del servizio.

3. L'Unione rendiconta periodicamente, di norma entro il 31 luglio, lo stato di attuazione del programma, indicando altresì le variazioni eventualmente da apportare al proprio bilancio e a quelli degli enti aderenti al fine di coordinare ed omogeneizzare le risultanze. Eventuali necessità, debitamente motivate, di apportare nel corso dell'esercizio variazioni al budget di spesa del servizio saranno vagliate dal gruppo tecnico amministrativo e sottoposte all'approvazione della Giunta dell' Unione. Successivamente saranno trasmesse ai comuni aderenti per i rispettivi adempimenti.

ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.

Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione,

che vi fa fronte con risorse proprie, e con le risorse trasferite dai comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti.

2. I costi sono ripartiti tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

a) costi strutturali ossia di investimento indivisibili: le modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta, sentiti i comuni interessati.

b) costi di gestione: in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

3. Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale diversa o siano esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

4. La quota annuale di trasferimenti a carico dei comuni verrà liquidata il 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il restante 50% entro il 31 marzo dell'anno successivo a rendicontazione delle spese.

5. Il Responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale della gestione associata del servizio, costituito da un documento economico – finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

6. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Giunta e trasmesso agli enti aderenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per la necessaria presa d'atto.

7. Eventuali avanzi di gestione del servizio risultanti dal rendiconto potranno essere destinati, nell'esercizio successivo, all'abbattimento dei costi di gestione ovvero investiti in nuove strumentazioni necessarie allo svolgimento e/o al miglioramento del servizio.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le

attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando eventualmente:

a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite, sia di proprietà dei comuni stessi che di altri enti pubblici.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, così come la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione di tali beni.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari a quella dell'Unione.

ART. 8 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL'UNIONE

1. La revoca di un Comune dalla funzione oggetto della presente convenzione è deliberata dal Consiglio comunale interessato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. La revoca di un Comune non fa venir meno tuttavia la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. Il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentita la revoca parziale dalla presente convenzione.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche

in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11 – RINVIO – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda allo Statuto dell'Unione nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

2. A decorrere dalla entrata in vigore della presente convenzione cessano di avere efficacia le precedenti convenzioni in materia stipulate dagli enti aderenti con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e la disciolta Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia.

ART. 12 – BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, composto da n. 17 facciate scritte per intero e n. 14 righe della facciata n. 18 è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – Articolo 16.

2. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. 26-4-1986 n. 131.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Fiorano Modenese

(Francesco TOSI)

Il Sindaco del Comune di Formigine

(Maria Costi)

Il Sindaco del Comune di Frassinoro

(Elio PIERAZZI)

Il Sindaco del Comune di Montefiorino

Antonella GUALMINI

Il Sindaco del Comune di Palagano

(Fabio BRAGLIA)

Il Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia

(Valter CANALI)

Il Sindaco del Comune di Sassuolo

(Claudio PISTONI)

Il Sindaco del Comune di Maranello e Presidente dell'Unione dei Comuni del

Distretto Ceramico

(Massimiliano MORINI)